

(N. 1029)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro dei Lavori pubblici**

(ALDISIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1950

Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Esigenze vitali di funzionamento delle Forze armate impongono frequenti spostamenti di sede del personale ufficiali e sottufficiali.

Tale situazione, caratteristica delle Forze armate, non può essere evitata e fa sorgere per l'Amministrazione militare un problema importante che per le altre Amministrazioni dello Stato è ridotto invece a proporzioni modeste, in quanto la maggior parte dei funzionari civili svolge la carriera, talvolta per la quasi totalità, nella stessa sede.

Nell'attuale situazione, quindi, il problema degli alloggi assume per le Forze armate fon-

damentale importanza, in quanto condiziona e influenza i provvedimenti di ricostruzione e potenziamento delle Forze armate stesse.

Esso, perciò, va senza indugi affrontato e avviato a risoluzione, se non si vuole che siano frustrati in pieno gli studi e le predisposizioni che, realizzate sulla carta, devono avere ora, nel campo pratico, graduale ed agevole attuazione.

In sostanza, è indispensabile che l'Amministrazione militare per le sue necessità organizzative, disciplinari e di efficienza possa impiegare liberamente il proprio personale ai fini del miglior andamento del servizio.

Ma per ottenere ciò occorre, d'altra parte, togliere agli ufficiali e sottufficiali la grave e giustificata preoccupazione della sistemazione propria e familiare nelle varie sedi cui sono destinati. Preoccupazioni che ovviamente turbano, e non poco, la loro serenità, ripercuotendosi sul morale e sul rendimento dei singoli, costretti ad affrontare stenti e privazioni di ogni genere nella lotta per la vita materiale.

Un primo passo è stato realizzato con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152, che detta le norme per la costruzione di alloggi da darsi in locazione attraverso l'Istituto nazionale case impiegati dello Stato a ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate.

Con tale provvedimento, però, sarà possibile dopo che esso avrà avuto attuazione, far fronte alle esigenze di alloggi militari solo in misura molto limitata, mentre rimane più che mai viva la necessità di sopperire al residuo delle esigenze, in termini di tempo relativamente brevi.

Analoghe esigenze si riscontrano nei riguardi della Guardia di finanza, i cui ufficiali e sottufficiali debbono essere tempestivamente trasferiti per assicurare un'efficace tutela fiscale nel quadro dell'azione svolta dal Governo per il risanamento del bilancio statale, analogamente a quanto si verifica per i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, ai quali però si è provveduto in merito con la legge 27 giugno 1949, n. 329.

In considerazione di quanto sopra, è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale viene autorizzato (articolo 1) un limite di impegno di lire 154 milioni nell'esercizio 1949-50, lire 154 milioni nell'esercizio 1950-51 e lire 159 milioni e 500 mila nell'esercizio 1951-1952 per la concessione, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo trentacinquennale di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, contenente norme per l'incremento delle costruzioni edilizie, per mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri Enti per la costruzione di alloggi da cedere in locazione a ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza. La somma complessiva di

lire 16.362.500.000 sarà iscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze in ragione di lire 154.000.000 per l'esercizio 1949-50, 308 milioni di lire per l'esercizio 1950-51, di lire 467.500.000 annue negli esercizi dal 1951-52 al 1983-84, di lire 313.500.000 nell'esercizio 1984-85 e di lire 159.500.000 nell'esercizio 1985-86.

L'articolo 2 stabilisce che con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la difesa ed il Ministro per le finanze, sarà provveduto alla ripartizione delle somme suindicate fra i servizi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

L'articolo 3 ottempera a quanto prescritto dall'articolo 81 della Costituzione circa la copertura delle spese. Stante l'impossibilità di reperire nuove entrate nel 1949-50 ed essendo già stato predisposto lo stato di previsione del 1950-51, si dispone che per i predetti due esercizi finanziari l'onere sarà compensato mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti autorizzati in alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze per gli stessi esercizi.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio.

L'articolo 4 estende alle costruzioni di cui al provvedimento in esame le disposizioni contenute nell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 1152, che stabilisce la competenza del Ministero della difesa per quanto riguarda la scelta delle località nelle quali saranno effettuate le costruzioni, la formazione e approvazione dei progetti, i collaudi, la direzione dei lavori e la manutenzione degli edifici, sostituito peraltro al Ministero della difesa quello delle finanze quando trattisi di costruzioni destinate esclusivamente ad ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza.

L'articolo 5, in relazione all'autorizzazione di contrarre mutui direttamente con Enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, contenuta nell'articolo 1, rende applicabili a tali mutui le norme contenute nell'articolo 373 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica (quale risulta sostituito dalla legge 5 dicembre 1941, n. 1540), relative ai mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti per

costruzioni su aree private. Le stesse norme sono estese con determinate modalità ai mutui contratti sia con la predetta Cassa che direttamente con altri Enti per costruzioni su aree cedute a titolo oneroso o gratuito dal demanio dello Stato o dai comuni.

Al riguardo si chiarisce che le norme in parola sono dirette a consentire la concessione dei mutui anche prima che siano del tutto ultimate le operazioni di passaggio di proprietà delle aree.

L'articolo 6 è inteso ad estendere opportunamente agli alloggi costruiti per gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza le disposizioni vigenti per la gestione autonoma dell'I.N.C.I.S. di cui all'articolo 373 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, la quale concerne gli alloggi costruiti dall'Istituto per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito non-

chè, per effetto dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152, quelli per gli ufficiali e sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica.

L'articolo 7 autorizza il Ministro per il tesoro a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il provvedimento dovrebbe consentire di finanziare costruzioni per 11 miliardi di cui 10 per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica ed uno per la Guardia di finanza.

È appena il caso di avvertire che tali costruzioni avranno anche benefiche ripercussioni sulla situazione edilizia generale, in quanto sarà reso disponibile per la popolazione civile un corrispondente numero di alloggi.

Sul provvedimento si sono pronunciati favorevolmente i Consigli superiori di Marina e Aeronautica.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Per la concessione, da parte dello Stato, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza sono autorizzati impegni nei seguenti limiti:

- lire 154.000.000 nell'esercizio 1949-50
- lire 154.000.000 nell'esercizio 1950-51
- lire 159.500.000 nell'esercizio 1951-52

La somma complessiva di lire 16.362.500.000 occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal comma precedente sarà stanziata in bilancio in ragione di lire 154.000.000 nell'esercizio 1949-50, di lire 308.000.000 nell'esercizio 1950-51, di lire 467.500.000 annue negli esercizi dal 1951-52 al 1983-84, di lire 313.500.000 nell'esercizio 1984-85 e di lire 159.500.000 nell'esercizio 1985-86.

Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al presente articolo saranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi fino al 1985-86 compreso.

### Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la difesa e il Ministro per le finanze, sarà provveduto alla ripartizione delle somme di cui al precedente articolo 1 fra i servizi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

### Art. 3.

Per l'esercizio 1949-50 l'onere di lire 154.000.000 di lire derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 56, 108, e 262 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario per la somma di lire 140 milioni, e degli stanziamenti iscritti nei capitoli 75 e 224 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio finanziario, per la residua somma di lire 14 milioni.

Per l'esercizio 1950-51 l'onere di lire 308 milioni sarà fronteggiato mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per la somma di lire 280 milioni e nei capitoli corrispondenti ai capitoli 68 e 224 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1949-50 per la residua somma di 28 milioni.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con i normali stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze.

#### Art. 4.

Per le costruzioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152, sostituito al «Ministero della difesa» il «Ministero delle finanze» quando trattisi di costruzioni destinate esclusivamente ad ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza

#### Art. 5.

Le norme di cui all'articolo 373 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, quale risulta sostituito dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1941, n. 1540, si applicano anche per i mutui che, in esecuzione della presente legge, l'Istituto nazionale per le Case degli impiegati dello Stato contrarrà direttamente con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

Le stesse disposizioni si applicano inoltre per i mutui che l'Istituto contrarrà, in esecu-

zione della presente legge, sia con la Cassa depositi e prestiti che direttamente con altri enti, per costruzioni su aree cedute a titolo gratuito od oneroso dal demanio dello Stato o da comuni, previa esibizione del verbale di consegna delle aree stesse.

#### Art. 6.

La gestione autonoma dell'Istituto nazionale per le Case degli impiegati dello Stato di cui al secondo comma dell'articolo 373 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche, è estesa agli alloggi costruiti a norma dell'articolo 1 della presente legge per gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo o in carriera continuativa.

Il generale di divisione Comandante in seconda della Guardia di finanza è chiamato a far parte del Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le Case degli impiegati dello Stato quando vi si trattino affari relativi alla gestione speciale di cui al secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche.

Gli alloggi di cui al primo comma sono concessi in affitto dai comandi superiori della Guardia di finanza stabiliti dal Ministero delle finanze ai quali spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi previsti dall'articolo 386 del testo unico sopracitato.

#### Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.